

ROMAGNANO SESIA



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 in data 30/12/2013

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Oggetto, competenze, responsabilità

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Compiti del personale di custodia
- Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 Registri e atti a disposizione del pubblico

CAPO II

Depositi di osservazione, obitori, sale per autopsie, ossario comune

- Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 8 Camera Mortuaria
- Art. 9 Ossario comune

CAPO III

Feretri accertamento di morte

- Art. 10 Depositi della salma nel feretro - accertamento di morte
- Art. 11 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 12 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 13 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 14 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV

Trasporti funebri

- Art. 15 Esercizio del trasporto funebre
- Art. 16 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 17 Modalità del trasporto
- Art. 18 Orario dei trasporti e percorsi consentiti
- Art. 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 20 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 21 Riti religiosi
- Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

CAPO I

Cimiteri

- Art. 24 Cimitero comunale
- Art. 25 Disposizioni generali e vigilanza
- Art. 26 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 28 Disposizioni generali
- Art. 29 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III

Inumazione e tumulazione

- Art. 30 Inumazione e tumulazione
- Art. 31 Cippo. Lapide
- Art. 32 Tumulazione
- Art. 33 Deposito provvisorio

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 34 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 35 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 37 Raccolta dei resti mortali
- Art. 38 Oggetti da recuperare
- Art. 39 Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

CAPO V

Cremazione

- Art. 40 Crematorio
- Art. 41 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 42 Destinazione delle ceneri
- Art. 43 Affidamento delle ceneri
- Art. 44 Dispersione delle ceneri
- Art. 45 Dispersione nei cimiteri
- Art. 46 Dispersione in aree naturali pubbliche e private
- Art. 47 Controlli
- Art. 48 Registro per la cremazione

CAPO VI

Polizia nei cimiteri

- Art. 49 Orario
- Art. 50 Disciplina dell'ingresso
- Art. 51 Divieti speciali
- Art. 52 Riti funebri
- Art. 53 Tombe nei campi comuni
- Art. 54 Fiori e piante ornamentali
- Art. 55 Rimozione materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

Tipologia e manutenzione delle sepolture

- Art. 56 Concessioni
- Art. 57 Durata delle concessioni
- Art. 58 Modalità di concessione
- Art. 59 Uso delle sepolture

CAPO II

Divisioni, subentri, rinunce

- Art. 60 Divisione, subentri nella titolarità della concessione. Rilascio nuove concessioni
- Art. 61 Rinunce a sepolture individuali

- Art. 62 Natura della rinuncia

CAPO III

Decadenza, estinzione

- Art. 63 Decadenza
- Art. 64 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 65 Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

Lavori privati

- Art. 66 Accesso al cimitero
- Art. 67 Permessi di collocazione di ricordi funebri
- Art. 68 Orario di lavoro
- Art. 69 Vigilanza

CAPO II

Imprese pompe funebri

- Art. 70 Funzioni licenza
- Art. 71 Divieti

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni varie

- Art. 72 Schedario dei defunti

CAPO II

Norme transitorie e finali

- Art. 73 Cautele
- Art. 74 Competenze del Dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico
- Art. 75 Concessioni pregresse riferite a tombe, loculi individuali
per salma, resti mortali e ceneri
- Art. 76 Tutela dei dati personali
- Art. 77 Sanzioni amministrative
- Art. 78 Rinvio dinamico

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Oggetto, competenze, responsabilità

Art. 1

Oggetto

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo IX del D.P.R. 3/11/2000 n. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile, sugli altri adempimenti previsti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27/7/1934 e del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, della L.R. 31 ottobre 2007 n. 20 e successive modificazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Nel cimitero devono essere ricevuti:

- I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, purché abbiano parenti ancora residenti nel Comune;
- I nati morti e i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.

2. I servizi di competenza comunale inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano previste integrazioni a quanto già disciplinato dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone non addette al servizio o per i mezzi e gli strumenti messi a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia direttamente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non integri gli estremi di un reato.

Art. 4 **Compiti del personale di custodia**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero competono al personale addetto al servizio di custodia, alle dirette dipendenze dell'Ufficio Tecnico.

A tal proposito il Responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, e, in caso di decesso fuori Comune, l'apposita autorizzazione al trasporto. Inoltre iscrive giornalmente nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 vidimato dal Sindaco in doppio esemplare (1 copia presso l'Ufficio di Stato Civile):

- a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o tumulo e il loro sito, il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le tumulazioni eseguite, precisando il nome, cognome, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione, con l'indicazione del sito dove i feretri sono stati depositi (tomba, settore, corpo, fila, numero identificativo ecc.);
- c) le generalità, come indicate nella lettera a), delle persone le cui salme vengono cremate con l'indicazione del luogo di deposito e dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri.

I registri suindicati devono essere esibiti agli organi di controllo su loro richiesta.

2. Il personale di custodia deve inoltre:

- a) curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;
- b) provvedere alla sepoltura delle salme;
- c) eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni concordate dai funzionari dell'Ufficio Tecnico e Anagrafe nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285.
- d) vigilare sullo stato di conservazione delle tombe, sia comunali che private, e segnalare al funzionario dell'Ufficio Tecnico ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nel cimitero.
- e) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;
- f) curare l'apertura e la chiusura al pubblico del cimitero secondo l'orario fissato per stagioni, dal Sindaco, e vigilare sul rispetto delle norme del presente Regolamento da parte di chiunque abbia accesso nel cimitero;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio a scopo di lucro, inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare, con applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

5. Il personale addetto al servizio di custodia è sottoposto, alla vaccinazione antitetanica ed alle misure previste in materia di prevenzione infortuni e degli altri rischi per la salute connessi con la particolare attività lavorativa.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo s'intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, senza necessità di modifica espressa.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 16 comma 1 lettera a) per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti e istituzioni che se ne facciano carico;
- e) l'uso della relativa fossa, di norma presso campo comune del cimitero della località di abitazione, per il periodo ordinario di rotazione fissato in dieci anni;
- f) gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali a essa connessi per le salme di persone i cui familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti e istituzioni che se ne facciano carico;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in caso di disinteresse dei familiari e/o degli aventi titolo a seguito della cremazione del defunto;
- i) il feretro, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti e istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 13.

3. Tutti gli altri servizi, incluse le attività di ricerca e d'istruttoria, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, nel rispetto della garanzia degli equilibri di bilancio. I relativi atti deliberativi sono allegati al bilancio annuale e pluriennale.

Art. 6
Registri e Atti a disposizione del pubblico

1. Nel cimitero e nell'Ufficio di Stato Civile è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, riportato all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel palazzo comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'indicazione dei campi inumatori comuni ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno quindici giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo novanta giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;
- d) l'indicazione dei manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le estumulazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno quindici giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno novanta giorni dalla scadenza inumatoria o concessoria;
- e) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La pubblicazione degli elenchi di cui alle lettere c), d), e) ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione o estumulazione dei resti dei loro congiunti. Tuttavia il responsabile del procedimento amministrativo in corso provvederà comunque ad avvisare gli interessati a norma del successivo art. 36.

CAPO II
Depositi di osservazione, obitori, ossario comune

Art. 7
Depositi di osservazione e obitori

1. L'Unità Sanitaria Locale competente individua i depositi di osservazione e gli obitori nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative.

Art. 8
Camera Mortuaria

1. Il Comune è dotato di una camera mortuaria con i requisiti e le caratteristiche igienico-sanitarie previsti dall'art. 65 del D.P.R. n. 285/1990, ubicata presso il cimitero.

Art. 9
Ossario comune

1. Il cimitero ha un ossario comune, consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, quando si trovino in condizione di completa mineralizzazione e che non siano richiesti dai familiari per deporli in cellette o colombari.

2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO III

Feretri. Accertamento di morte

Art. 10

Depositi della salma nel feretro - accertamento di morte

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti che indossava e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Nei casi in cui l'accertamento di morte non venga effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993 n. 578 avente ad oggetto: - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte - e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994 avente ad oggetto: Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte -, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la legge 29.12.1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994.

Art. 11

Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni contenute nell'articolo successivo nonché la verifica dell'identità del cadavere compete al personale a ciò delegato dall'A.S.L. il quale rilascerà apposito certificato all'incaricato del trasporto.
A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo sul feretro.
Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL che darà riscontro, dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 12

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, specificatamente:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi dei successivi artt. 34 e 35 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D. P.R. 10.09.1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera "b" precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D. P.R. 10.09.1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "a" per trasporti interni al Comune di decesso;
- la cassa deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera "d", laddove il trasporto si esegue entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b", in ogni altro caso.

2. I trasporti di salma di persona morta per malattie infettive-diffusive vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera "b" precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, da parte del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, l'adozione delle misure necessarie in caso di nuova tumulazione o inumazione.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, l'inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego nei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

8. Il Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale e di ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento, alla cremazione o al trasporto del feretro previo accertamento dell'identità del cadavere e della conformità delle casse utilizzate alle caratteristiche suindicate, a norma dell'art. 11.

Art. 13

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 12, comma 1 lett. "a" per salme di persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Per familiari si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile.

2. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 14

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata l'apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente: refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente al momento della cremazione o dell'inumazione al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

Trasporti funebri

Art. 15

Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalla

impresa in possesso dei requisiti di legge, alla quale i familiari del defunto potranno liberamente rivolgersi.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese funebri, indipendentemente da dove abbiano la sede, sono tenute all'osservanza del presente Regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 285/1990 e dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2011 n. 15

3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima e deve essere appositamente autorizzato dall'Ufficio di Stato Civile comunale.

Art. 16 **Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto nel medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 13, la sosta lungo il percorso, la destinazione a sepoltura privata;
- b) gratuiti e in modo decoroso, per le salme di persone i cui familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti e istituzioni che se ne facciano carico.

2. Il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio, è a carico del Comune, salvo possibilità di addebito agli aventi causa.

Art. 17 **Modalità del trasporto**

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto verso la chiesa e verso il luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.

4. In ogni caso il Responsabile dell'ufficio competente prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con

apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno, e in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. e i trasporti al cimitero di nati morti e feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

Art. 18

Orario dei trasporti e percorsi consentiti

1. I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro in chiesa e da questa al cimitero devono seguire il percorso più breve e devono essere effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con apposita ordinanza del Sindaco.

Il Responsabile del procedimento, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco, emanerà disposizioni particolari circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre, eventuali soste a scopo commemorativo e la concessione, a richiesta dei familiari, del trasporto a braccia a cura di parenti o conoscenti.

2. Il Responsabile del procedimento fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o del suo delegato, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

5. I carri per i trasporti funebri devono essere dichiarati idonei dalle Unità Sanitari Locali competenti, le quali hanno l'obbligo di controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

L'attestazione d'idoneità deve risultare da un apposito registro conservato sul carro ad ogni trasferimento per essere, a richiesta, esibita agli organi di vigilanza.

6. L'autista e i necrofori, durante i servizi funerari, dovranno indossare un abito scuro e mantenere un contegno dignitoso e consono alla cerimonia funebre.

Art. 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285; inoltre, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90: se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

2. Il trasporto di salma al cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.

3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 285/90.

6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

7. Chi riceve i feretri, accerta la regolarità dei loro documenti e delle loro caratteristiche in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quando risulta dalla documentazione prodotta. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, i documenti indicati al comma 2 devono restare in consegna al vettore che li consegnerà alla destinazione a chi riceve il feretro.

8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 20

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica della A.S.L., prescriverà le disposizioni relative al trasporto del cadavere e il divieto al corteo quando sia indispensabile, nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il dirigente predetto detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 21

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt.

28 e 29 del medesimo Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da e per l'estero, il Sindaco si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore di mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I

Disposizioni sul Cimitero

Art. 24

Cimitero Comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, N. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 25

Disposizioni generali e vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90 , n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con il personale di custodia, o, in caso di necessità, con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
4. Il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L., controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26
Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati in reparti speciali del cimitero o in sepolture private, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere la cremazione.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, purché abbiano parenti ancora residenti nel Comune;
 - le salme delle persone anziane, o diversamente abili residenti presso case di cura o case di degenza non ubicate nel territorio comunale, ma residenti nel Comune negli ultimi venti anni antecedenti il ricovero presso le suddette strutture;
 - i nati morti, i resti mortali e i prodotti del concepimento definiti dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990 delle persone sopra elencate.
2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno il diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione di volontà possono provvedere gli eredi.
3. La Giunta, con proprio atto deliberativo, definisce la ricettività della struttura cimiteriale e i criteri di tumulazione in relazione al fabbisogno emergente.

CAPO II
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art.28
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 29
Piano regolatore cimiteriale

1. Nel rispetto della legge, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.
3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio competente dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) di fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) tumulazioni individuali (loculi);
 - c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunali);
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune;
 - f) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alle revisioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne individua le dimensioni.
8. La planimetria di cui all'art. 54 D.P.R. n. 285/1990 deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o quando a quello esistente siano apportate modifiche o ampliamenti.

CAPO III
Inumazione e tumulazione

Art. 30
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono comuni.

Art. 31
Cippo. Lapide

1. Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere installato, unitamente al cippo, un manufatto con lapide da realizzare a spese del privato secondo le caratteristiche edificatorie indicate nell'art. 53.

Art. 32
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
3. A far tempo dall'esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza m. 2,25
 - altezza m. 0,70
 - larghezza m. 0,75.A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/90 n. 285.
4. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 33
Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione dal Comune.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, a lavori già avviati.

3. La durata del deposito provvisorio, in loculo messo a disposizione dal Comune, non può superare un anno dalla data della tumulazione. Qualora non si proceda entro l'anno a traslare il feretro, il Comune applicherà ai familiari del defunto o a coloro che li rappresentano la sanzione di cui all'art. 77 del presente Regolamento.

4. E' consentita la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio.

5. Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV **Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 34 **Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Nel cimitero il turno ordinario d'inumazione è fissato in dieci anni, quello di estumulazione è stabilito alla scadenza della concessione, e comunque in ambo i casi soltanto ove risulti completato il processo di mineralizzazione del cadavere.

2. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune. A richiesta degli aventi diritto, possono essere cremate o destinate a sepoltura privata, a loro spese.

3. Se allo scadere del periodo prescritto il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso viene a spese degli aventi diritto nuovamente inumato/tumulato per un periodo fissato con ordinanza dal Sindaco non inferiore a cinque anni, o due anni se con uso di prodotti biodegradanti. L'eventuale corrispettivo concessorio è commisurato al tempo di reinumazione/ ritumulazione.

4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere effettuate dal mese di ottobre al mese di aprile.

5. E' compito del seppellitore segnalare al Responsabile dell'ufficio competente situazioni in cui il cadavere non è completamente mineralizzato al momento dell'esumazione o estumulazione.

Art. 35 **Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**

1. Sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura. Le esumazioni e le estumulazioni di salme possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, prima che siano trascorsi rispettivamente 10 anni o 20 anni dall'originaria inumazione/tumulazione

per ordine dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90, e, nei casi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, dopo due anni dalla morte e previo assenso del Responsabile sanitario.

Art. 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Di norma, entro il mese di settembre di ogni anno l'incaricato del servizio di custodia cura la stesura di un elenco delle salme interessate alle operazioni di esumazione o estumulazione nel corso del periodo indicato nell'art. 34.

Tale elenco sarà esposto e pubblicato fino al 30 novembre, all'albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale del cimitero.

La pubblicazione di detto elenco ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione o estumulazione.

2. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. E' necessario in ogni caso avvertire i familiari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione o estumulazione almeno un mese prima della data prestabilita.

Art. 37

Raccolta dei resti mortali

1. Se entro la data prevista per le esumazioni o le estumulazioni non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di collocazione in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, i resti mortali saranno collocati in ossario comune.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cella ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata ai pagamento delle tariffe e canoni stabiliti dalla Giunta Comunale.

3. I resti mortali di un solo defunto, derivanti da esumazione o estumulazione, raccolti in apposita cassetta possono essere collocati anche in loculi privati già contenenti un feretro.

Art. 38

Oggetti da recuperare

1. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.

2. Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni si rinvenissero oggetti di valore e ricordi personali, questi devono essere consegnati, previa disinfezione, al personale di custodia, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

In caso di reclamo, gli oggetti vengono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato

tra gli atti d'ufficio.

Art. 39

Disponibilità dei materiali – smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o disporne altrimenti. Essi sono depositati provvisoriamente, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune: all'interno del cimitero, nei Musei civici, o in altro luogo ritenuto idoneo dalla Giunta Comunale.

2. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a cittadini in precarie condizioni economiche, che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

3. Su richiesta degli aventi diritto, può essere autorizzato il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti e affini entro il quarto grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli.

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia

CAPO V Cremazione

Art. 40 Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale di Comuni vicini.

Art. 41

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

2. Nel caso di cremazione per la quale si era provveduto in precedenza a inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

3. L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 42
Destinazione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, il cognome la data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate all'interno del cimitero a richiesta degli interessati e in base a concessione, in sepoltura privata, nicchie, mensole, celletta ossario, loculo anche in presenza di un feretro;
 - b) inumate nelle aree cimiteriali avute in concessione a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiale non deperibile;
 - c) affidate per la conservazione a familiare o altro soggetto a ciò autorizzato;
 - d) disperse a cura di familiare o altro soggetto a ciò autorizzato.
3. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione scritta da lui rilasciata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza quand'era in vita oppure mediante dichiarazione resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
4. In mancanza di apposita disposizione testamentaria e qualora i parenti, come individuati al precedente comma, non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al comma 2 le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.
5. Coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione, potranno semplicemente presentare una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni. Da tale dichiarazione deve chiaramente risultare la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, e il nominativo del soggetto individuato a eseguire tale volontà.
6. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli dal 74 al 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
7. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, questi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti a pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, a spese delle parti interessate, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

8. Le autorizzazioni all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate, in assenza di volontà scritta del defunto, previa valutazione di conformità delle dichiarazioni rilasciate dagli aventi titolo di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.

9. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. articolo 2 comma 10, della L.R. 20/2007.

Art. 43 **Affidamento delle ceneri**

1. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicilio privato, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno insieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.

2. Il soggetto che intende richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, allegando la manifestazione di volontà della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
- descrizione del luogo, nel territorio del Comune di Romagnano Sesia, ove le ceneri verranno custodite;
- la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
- l'impegno a custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna a proprie spese nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
- l'insussistenza d'impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo d'informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.

3. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia al Comune di provenienza, sia a quello di nuova destinazione. Il Comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.

5. Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a comunicarlo al ufficio competente per i servizi cimiteriali del proprio Comune di residenza e a conferirla per la conservazione a sue spese nel cimitero dello stesso Comune. Il menzionato ufficio provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e al Comune di decesso.

6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 44 **Dispersione delle ceneri**

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri deve presentare apposita istanza al Comune di decesso, allegando la manifestazione di volontà della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie alla dispersione e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori soggetti aventi titolo di esecutore alla dispersione;
- l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione nel rispetto della L.R. 20/2007 e del presente Regolamento
- l'impegno a consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati;
- l'indicazione del termine e del luogo, in territorio del Comune di Romagnano Sesia, ove le ceneri verranno disperse, individuato nel rispetto di quanto stabilito dal presente capo o in via alternativa l'impegno a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
- in caso di richiesta di dispersione in area privata, dichiarazione autenticata del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano: a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro;
- dichiarazione di assenza di corresponsione a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa di alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
- la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
- l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
- l'insussistenza di impedimenti alla dispersione delle ceneri da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'indicazione del luogo in cui verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui la stessa non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, a spese dell'affidatario.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile, il quale deve darne notizia al Comune dove le ceneri verranno disperse.

3. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

4. L'esecutore della dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa con almeno 10 giorni di preavviso, specificando le modalità di dispersione.

5. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate.

Art. 45
Dispersione nel cimitero

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno del cimitero nell'apposita area delimitata denominata *Il giardino dell'essenza*, che può anche assumere la funzione di cinerario comune.
2. Nell'area del cimitero appositamente delimitata sono disperse, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione.
3. Al di fuori del cinerario comune previsto nel cimitero è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate l'ubicazione e le modalità per la realizzazione di targhe individuali o cumulative riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state affidate o disperse nel territorio comunale. Il costo di realizzazione e posa della targa è a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in anni 10, successivamente sarà riposta nell'apposito contenitore, conservato presso i locali cimiteriali ad hoc adibiti.
6. Nell'area denominata *Il giardino dell'essenza* sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma rispettosa del decoro e della compostezza richieste dal luogo.

Art. 46
Dispersione in aree naturali pubbliche e private

1. La dispersione in natura nel territorio di Romagnano Sesia è consentita:
 - nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - in aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.
2. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri secondo le disposizioni dell'art. 4 L.R. 20/2007. Sono comunque escluse le aree adibite a uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande . Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini d'infanzia o in generale a giardini pubblici.
4. La dispersione delle ceneri in natura in aree private all'aperto al di fuori dei centri abitati, è effettuata con il consenso dei proprietari e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 44 comma 1.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione, dichiarando sotto la propria personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita dall'Ufficio Protocollo ed assegnata all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 47
Controlli

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla Polizia Municipale ed a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere ove si svolgono le attività di cui trattasi.
2. La Giunta Comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli al domicilio degli affidatari di urne.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48
Registro per la cremazione.

1. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati in apposito registro, che provvede a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario.

CAPO VI
Polizia nei cimiteri

Art. 49
Orario

1. L'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico è fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 50
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque in condizioni in contrasto con le caratteristiche del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non

recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc. , devono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

4. E' consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non deambulanti.

Art. 51 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:

- a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole e alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del procedimento di polizia mortuaria;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
- m) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento di cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio competente;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale;
- p) eseguire la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che l'ufficio Tecnico Comunale riconosca indispensabile eseguirsi in loco.

2. I divieti predetti si estendono alla zone immediatamente adiacenti al cimitero, salvo non siano debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente, e, quando se ne ravvisi la necessità, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 52 **Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del procedimento di polizia mortuaria.

Art. 53
Tombe nei campi comuni

1. Le tombe nei campi comuni sono costituite da manufatti con lapide che devono avere in superficie le seguenti dimensioni: metri 0,70 x metri 1,70; altezza metri 0,15, con bordure di spessore pari a metri 0,03 e possibilità di copertura con ghiaia della superficie.
2. Sulle lapidi nei campi possono essere poste croci, epigrafi, fotografie, simboli religiosi nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. L'Ufficio Tecnico, su segnalazione del personale di custodia e previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti difformi da quanto prescritto.
3. Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni scritte in lingua italiana.
4. In casi particolari il Responsabile del servizio può autorizzare citazioni in lingua straniera.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Responsabile dei servizi cimiteriali provvede secondo le modalità e ipotesi di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
8. E fatto divieto di collocare ceneri e resti mortali in campi di inumazione.

Art. 54
Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, sino all'altezza di m. 1, avendo cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.
2. E vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia provvederà ad asportarli, tagliarli o sradicarli.

Art. 55
Rimozione materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba e altri accessori indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionate e tali da intralciare le attività manutentive e di pulizia.

2. Il Responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe degli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. E' parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi o altri oggetti accessori alle tombe che intralcino od ostacolino il passaggio dei visitatori o le ordinarie attività di pulizia.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1, 2 e 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, oppure, se ignoti, pubblicati all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

5. Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 in quanto applicabili.

6. Gli accessori cimiteriali di completamento per le sepolture private di salme, di resti mortali e di ceneri sono a carico del concessionario, il quale nell'acquisto degli stessi dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal Comune per le caratteristiche tecniche dei manufatti.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 56 Concessioni

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29 e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Il diritto d'uso di una sepoltura è comprovato da una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) loculi individuali per salma;
- b) loculi ossari individuali per la raccolta dei resti mortali e per urne cinerarie;
- c) tombe di famiglia e collettività.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio competente, al quale è affidata l'istruttoria dell'atto.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la data di decorrenza;
- il nome del concessionario o del rappresentate legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
- la capienza naturale del sepolcro;
- le salme destinate a essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- che il canone di concessione non comprende lavori di muratura, la fornitura e posa degli accessori (gruppo lampada, vaso e cornice, fotografia, iscrizione della lapide, pergamena per i resti mortali, ecc.), accessori che dovranno essere di tipologia uniforme a quella indicata dal Comune e costituiti in lega di bronzo.

8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare e impegnare per esigenze del cimitero.

Art. 57

Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è fissata all'atto del rilascio della concessione.
2. Le concessioni perpetue anteriori alla data del 10/02/76 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/75, n. 803) conservano il proprio regime giuridico per quanto riguarda la durata.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide, di norma, con la data del rilascio della concessione.
4. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa vigente alla data di rinnovo della concessione.

Art. 58

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma lett. a), b), c), dell'art. 56, può concedersi solo per salma nei loculi per salma, per resti nelle cellette ossario, per le ceneri nelle urne cinerarie, nel rispetto del disposto dell'art. 50 D.P.R. N. 285/1990, fatte salve le fattispecie previste dal successivo articolo. Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. La concessione non può essere fatta a persona o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 59

Uso delle sepolture

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato:
 - a. per i loculi individuali alla persona del concessionario o alla persona indicata nell'atto di

concessione se diversa dal concessionario;

- b. per le tombe di famiglia e i giardinetti a tumulazione alla persona del concessionario e a quelle dei suoi familiari, salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fino al completamento della naturale capienza del sepolcro indicato nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione della fattispecie indicata nella lettera b) del primo comma la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali fino al quarto grado, ampliata agli affini, fino al quarto grado.

3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione deve intendersi implicitamente acquisito, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diversa previsione contenuta nell'atto.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio competente per servizi cimiteriali.

5. È data facoltà al titolare della concessione, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, fino a raggiungimento della capienza naturale autorizzata per il sepolcro di cui trattasi, con assenso sottoscritto a: salma di convivente con la famiglia del concessionario, a salma di coniuge di consanguineo collaterale di II grado (cognato/a).

CAPO II

Divisioni, subentri, rinunce

Art. 60

Divisione, subentri nella titolarità della concessione. Rilascio nuove concessioni

1. Più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto di uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, qualora l'atto di concessione originario sia stato oggetto di registrazione, o con scrittura privata negli altri casi da depositarsi agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Tecnico entro sei mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione

per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di loro quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari-rappresentanti.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.

9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

10. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59, possono, con l'accordo di tutti gli aventi diritto alla sepoltura, richiedere entro sei mesi dalla data del decesso, il rilascio di una nuova concessione alle condizioni vigenti, dietro pagamento del canone di concessione previsto. Ai concessionari rinuncianti, non spetta alcun indennizzo.

Art. 61

Rinunce a sepolture individuali

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma, ceneri o resti o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso totale della somma a suo tempo pagata se trattasi di sepoltura non utilizzata decurtata del 2,5% per ogni anno, o frazione superiore a mesi sei intercorsi dalla data di stipula. In caso di sepoltura occupata da salma, l'importo di decurtazione viene raddoppiato.

Art. 62

Natura della rinuncia

1. La rinuncia nei casi contemplati dall'art. 61 non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2. Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a proprie spese, a liberare la stessa da salme, ceneri o resti.

Capo III

Decadenza, estinzione

Art. 63

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 58;
- c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, quale l'utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto;
- d) quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione;
- e) nel caso di estinzione della famiglia concessionaria del sepolcro, ai sensi dell'art. 60 comma 9;
- f) mancato uso della tomba rimasta vuota anche dopo la morte del concessionario dell'avente diritto ad esservi sepolto, sepolto in altro sito.

2. Verificandosi le fattispecie di cui al precedente comma lettere c) e d), verrà formalmente comunicata al concessionario, o agli aventi diritto, specifica diffida. Decorso il periodo indicato nella diffida, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio competente.

3. Nel caso in cui il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, la diffida verrà contemporaneamente pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. Dichiarata la decadenza, tutto ciò che è posto sulla sepoltura diverrà di proprietà del Comune e il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 64

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza di concessione il Sindaco disporrà, se necessaria, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione, s'intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune. Dette sepolture potranno dal Comune essere concesse ad altri, con obbligo per gli stessi di mantenere le salme ivi sepolte o provvedere all'estumulazione.

3. In caso di dichiarazione di decadenza per utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto, avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione potrà valutare a richiesta, il rilascio di nuova concessione, secondo le condizioni vigenti e di durata decorrente dalla data della violazione.

Art. 65

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi ecc.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Lavori privati

Art. 66

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservati al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione dell'ufficio competente.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 67

Permessi di collocazione di ricordi funebri

1. Le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, sono autorizzate con permesso dal Responsabile del servizio competente.
2. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 68

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Art. 69

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II

Imprese di pompe funebri

Art. 70

Funzioni, licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari.

Art. 71 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

Art. 72 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione alla sepoltura.

Capo II Norme transitorie e finali

Art. 73 Cautele

1. Chi domanda un servizio funebre (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) o l'apposizione di croci o altro materiale ornamentale, s'intende agisca in nome per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

Art. 74

Competenze del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 75

Concessioni pregresse riferite a: tombe, loculi individuali per salma, resti mortali e ceneri

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Relativamente alla disciplina del diritto al sepolcro, le concessioni sono rilasciate per:
 - a) sepolture concesse prima del 10.02.1976, per le quali vengono riconosciute, laddove esplicitamente riportate nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità in perpetuo o per un periodo determinato secondo quanto disposto dall'atto concessorio, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile, Libro Secondo, Titolo II e III (sepolcro ereditario);
 - b) sepolture concesse dal 10.02.1976 e fino ad oggi, per le quali viene riconosciuto nei modi esplicitati dalle norme contrattuali il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso alla morte del concessionario, in via residuale fino alla capienza del sepolcro, al coniuge, o in difetto al parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di più parenti dello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente .
3. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine a una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e durata previste nel presente Regolamento.
4. All'esaurirsi della capacità ricettiva di sepolture di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo e previa domanda e pagamento della relativa tariffa, il concessionario di sepoltura perpetua ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa. Sui posti in tal modo resi liberi, le successive inumazioni e tumulazioni soggiacciono alle vigenti disposizioni in ordine alle dimensioni, caratteristiche della sepoltura. I resti oggetto di estumulazione dovranno essere tumulati, nella tomba medesima o in un loculo ossario.
5. Le concessioni di cui al comma 2, lettera a), si estinguono con la soppressione del cimitero, e possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione d'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Art. 76
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 77
Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale, degli obblighi ivi richiamati e delle ordinanze attuative si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- comportamento recidivo del soggetto.

3. Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 possono comportare l'applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni a un massimo di trenta ovvero della revoca ai sensi dell'art. 10 del citato R.D. anche in relazione alla gravità dell'abuso o all'eventuale reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n. 689/1981.

4. Qualora alla violazione di norme del Regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito d'inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il Responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto altresì al rimborso di tutte le spese occorrenti per la remissione in pristino dei beni danneggiati e al pagamento delle spese relative alla procedura d'ufficio.

Art. 78
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.